



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La valutazione antielusiva di un'operazione di scissione parziale proporzionale tra entità controllate dal medesimo soggetto

La valutazione preventiva per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

Il trattamento fiscale della cessione di marchi e diritti di proprietà intellettuale potenzialmente idonei a configurare un'azienda

GIURISPRUDENZA DI COMUNITARIA

Profili di detraibilità dell'Iva per i c.d. "transaction cost" relativi ai servizi di consulenza

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La presunzione di distribuzione di utili in caso di costi erroneamente considerati deducibili

La valutazione anti-abuso di una cessione di partecipazioni rivalutate a favore di una società controllata

GIURISPRUDENZA DI MERITO

I criteri per la deduzione degli accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato

La valutazione antielusiva di un'operazione di scissione parziale proporzionale tra entità controllate dal medesimo soggetto

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 novembre 2020, n.553

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, ha chiarito che, un'operazione di scissione parziale proporzionale effettuata tra entità preesistenti interamente partecipate da un medesimo soggetto terzo, non costituisce, ai fini delle imposte dirette, un'operazioni abusiva ai sensi dell'art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, non consentendo il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito. Infatti, il trasferimento del ramo d'azienda dalla società scissa alla società beneficiaria, dal momento che le due entità, a seguito dell'operazione, continueranno (a) ad essere partecipate al 100 per cento dallo stesso soggetto e (b) a svolgere le medesime attività, risulta funzionale ad una razionalizzazione delle attività tra le società del gruppo e fisiologica per consentire il passaggio generazionale.

[torna su](#)

La valutazione preventiva per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 17 novembre 2020, n.550

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del meccanismo di tassazione agevolata sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, ai sensi dell'art.1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n.208. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, laddove il sostituto d'imposta disponga di strumenti di analisi e indicatori ampiamente affidabili per la valutazione dell'andamento dei risultati economici conseguiti fino a un determinato momento, idonei all'elaborazione di proiezioni puntate alla scadenza dell'esercizio interessato con risultati molto attendibili, egli può valutare preventivamente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime agevolato, sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali, definiti da contratto e misurati durante tutto il c.d. periodo congruo, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

[torna su](#)

Il trattamento fiscale della cessione di marchi e diritti di proprietà intellettuale potenzialmente idonei a configurare un'azienda

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 12 novembre 2020, n.546

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposta di registro, ha chiarito che, un'operazione mediante il quale il soggetto cessionario rileva uno o più beni strumentali al fine di acquisire il segmento di mercato detenuto dal soggetto cedente, integra un'ipotesi di cessione di azienda, esclusa da Iva e dunque soggetta a imposta di registro proporzionale e non una cessione di singoli beni, rientrante nel campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto e soggetta a imposta in misura fissa. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, ciò che rileva ai fini della determinazione del trattamento fiscale applicabile, è l'attitudine all'esercizio dell'impresa dei beni ceduti che, se combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica sé stante.

[torna su](#)

Profili di detraibilità dell'Iva per i c.d. "transaction cost" relativi ai servizi di consulenza

Corte di Giustizia – Sentenza del 12 novembre 2020, causa C-42/19

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, una società *holding* mista, il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente:

- è autorizzata a detrarre l'Iva assolta a monte sull'acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell'acquisizione di quote sociali in un'altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo;
- non è autorizzata a detrarre l'Iva assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l'organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.

[torna su](#)

La presunzione di distribuzione di utili in caso di costi erroneamente considerati deducibili

Corte di Cassazione – Ordinanza del 12 novembre 2020, n.25501

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società, ha chiarito che, detta presunzione, opera anche in relazione ad eventuali costi erroneamente ritenuti deducibili. Infatti, conclude la Suprema Corte, la deduzione di componenti negativi fiscalmente irrilevanti altera la base imponibile, comportando un risultato analogo alla mancata contabilizzazione di maggiori ricavi.

[torna su](#)

La valutazione anti-abuso di una cessione di partecipazioni rivalutate a favore di una società controllata

Corte di Cassazione – Ordinanza del 6 novembre 2020, n.24839

La Corte di Cassazione, in tema di abuso del diritto, di cui all'art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, ha chiarito che, non rappresenta una fattispecie elusiva la vendita di partecipazioni precedentemente rivalutate ex art.5 della legge.28 dicembre 2001, n.448, ad una società controllata dal soggetto cedente non imprenditore, successivamente acquisita da un'altra società di capitali. Infatti, secondo la Suprema Corte, deve essere sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale. Peraltro, il divieto di comportamenti elusivi non sussiste qualora il comportamento del contribuente possa essere spiegato da ragioni diverse dal mero conseguimento di un risparmio di imposta, rinvenibili, nel caso di specie, nell'effettivo trasferimento delle partecipazioni rivalutate ad un soggetto terzo.

[torna su](#)

I criteri per la deduzione degli accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 23 ottobre 2020, n.199/2/2020

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in materia di reddito d'impresa, ha chiarito che, gli accantonamenti annuali relativi al trattamento di fine mandato (c.d. TFM) risultano interamente deducibili nell'esercizio di competenza, a condizione che gli stessi siano previsti da atti aventi data certa anteriore all'inizio del rapporto, risultando inapplicabili le limitazioni previste in materia di trattamento di fine rapporto. Infatti, aggiunge la Commissione, le disposizioni legislative e contrattuali richiamate dall'art.105, comma 1 del Tuir, risultano del tutto insussistenti nei rapporti tra società e amministratore, caratterizzati dall'assenza (a) di limitazioni quantitative e (b) di un rapporto contrattuale vero e proprio, come quello che intercorre tra datore di lavoro e dipendente.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it